

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3796

(Urgenza)

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(LA MALFA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(TRABUCCHI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DELLA DIFESA  
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(COLOMBO)

Accettazione ed esecuzione dell'emendamento all'articolo VI, paragrafo A 3, dello Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica adottato a Vienna il 4 ottobre 1961 dalla V Conferenza generale dell'energia atomica

*Presentato alla Presidenza il 6 maggio 1962*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'emendamento dell'articolo VI, paragrafo A. 3), dello Statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (A. I. E. A.), inteso a realizzare una più equa rappresentanza dei Paesi della regione Africa e Medio Oriente nel Consiglio dei Governatori della predetta organizzazione internazionale ed approvato all'unanimità nella seduta plenaria del 4 ottobre 1961 della V Conferenza generale dell'A. I. E. A., si ricollega ad una raccomandazione formulata in occasione della IV Conferenza generale.

L'emendamento in parola è quello previsto nella risoluzione elaborata congiuntamente, in via di compromesso, dall'Irak e dal Messico, che fu accolta nella sessione del 5-11 aprile 1961 del Consiglio dei Governatori. Tale risoluzione porta da 10 a 12 i seggi previsti dall'articolo VI, paragrafo A. 3), e propone l'assegnazione di 3 seggi all'America Latina e di altri 3 all'Africa e al Medio Oriente, trasformando in elettivi due dei tre seggi «flottanti».

L'elaborazione della risoluzione ebbe inizio subito dopo la fine dei lavori della citata

sessione, allorché — con approvazione del Governo degli Stati Uniti — furono svolti passi dall'Irak nell'ambito dei Paesi della regione Africa e Medio Oriente, e dal Messico tra i Paesi dell'America Latina al fine di sondare le reazioni dei Governi direttamente interessati al problema.

Il progetto del Messico e dell'Irak fu poi accolto grazie all'appoggio della maggioranza dei rappresentanti degli Stati membri, i quali manifestarono l'opinione che l'unico seggio « flottante » rimasto doveva essere conservato all'Europa occidentale.

Nella stessa sessione il rappresentante della Gran Bretagna prospettò la necessità di una soluzione provvisoria da porre in effetto nel periodo della *vacatio legis*, intercorrente tra l'approvazione della modifica da parte dell'Assemblea generale e l'entrata in vigore della relativa decisione al momento della ratifica dei due terzi dei Paesi membri. Tale soluzione fu successivamente approvata nella sessione autunnale del Consiglio dei Governatori, indetto immediatamente dopo i lavori della V Conferenza generale.

Essa consente la possibilità, per i Paesi della regione Africa e Medio Oriente, di inviare due loro delegati ai lavori del Consiglio, in attesa che la ratifica dei due terzi dei Paesi membri renda definitivamente operante la modifica statutaria che riserva alla

predetta regione i due ulteriori seggi; tali delegati possono prendere parte attiva ai lavori del Consiglio, ma non dispongono di diritto al voto.

È da menzionare, infine, che la soluzione provvisoria riprende una proposta che da parte italiana venne formulata in occasione di una riunione di alcuni Paesi europei membri dell'A. I. E. A., avvenuta a Vienna alla fine del febbraio 1961.

L'emendamento apportato all'articolo VI paragrafo A. 3), dello Statuto dell'A. I. E. A. fornisce una soddisfacente soluzione al problema di un'adeguata rappresentanza dei Paesi della regione Africa e Medio Oriente nel Consiglio dei Governatori, assicurando anche ai Paesi dell'Europa occidentale il mantenimento dell'unico seggio rimasto « flottante ».

L'accettazione dell'emendamento da parte dell'Italia riveste un particolare significato politico ed economico, data la specifica posizione del nostro Paese nei riguardi degli Stati della regione Africa e Medio Oriente.

Lo Statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica firmato a New York il 26 ottobre 1956 fu ratificato dall'Italia in base ad autorizzazione disposta con la legge 27 settembre 1957, n. 876; si rende pertanto ora necessario disporre con legge per l'accettazione del proposto emendamento.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'emendamento adottato a Vienna il 4 ottobre 1961 dalla V Conferenza generale dell'energia atomica, a modifica dell'articolo VI, paragrafo A. 3), dello Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, firmato a New York il 26 ottobre 1956.

### ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XVIII, paragrafo C. 2) dello Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE  
(Conférence générale).

CINQUIÈME SESSION ORDINAIRE  
COMPOSITION DU CONSEIL DES GOUVERNEURS

*Résolution adoptée à la 58<sup>ème</sup> séance plénière, le 4 octobre 1961.*

### AMENDEMENT DE L'ALINEA A.3 DE L'ARTICLE VI DU STATUT

La Conférence générale:

- a) Ayant reçu le rapport soumis par le Conseil des gouverneurs en application de la résolution GC (IV)/RES/85,
- b) Reconnaissant qu'il est souhaitable d'amender le Statut pour assurer une représentation plus équitable au Conseil de la région « Afrique et Moyen-Orient »,
- c) Estimant qu'aucun amendement du Statut ne devrait porter atteinte au système actuel de représentation des régions au Conseil,
- d) Persuadée que le fait d'assurer une représentation plus équitable de la région « Afrique et Moyen-Orient » sera un facteur important pour inciter les Etats de cette région qui ne sont pas Membres de l'Agence à demander leur admission,

1. — Approuve l'amendement ci-après de la première phrase de l'alinéa A.3 de l'article VI du Statut:

La Conférence générale élit douze Membres de l'Agence au Conseil des gouverneurs, en tenant dûment compte d'une représentation équitable, au Conseil dans son ensemble, des membres des régions mentionnées à l'alinéa A.1 du présent article, de manière que le Conseil comprenne en tout temps dans cette catégorie trois représentants de la région « Amérique latine », trois représentants de la région « Afrique et Moyen-Orient » et un représentant de chacune des régions, sauf l'Amérique du Nord.

2. — Invite instamment tous les Membres de l'Agence à accepter le présent amendement le plus tôt possible, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, comme il est prévu à l'alinéa C. 2) de l'article XVIII du Statut.

3. — Prie le Directeur général de faire rapport à la Conférence générale, à sa sixième session ordinaire, sur les progrès accomplis en ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent amendement.